CAMERA DEI DEPUTATI N. 2085

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MANZINI, ALOISIO, ALVETI, BUGLIO, CARLI, DI CAPUA, FAGGIANO, GAETANI, LABATE, MIGLIAVACCA, PENNA, RAFFAELLI, RIZZA

Ordinamento della professione di guida ambientale escursionistica

Presentata il 1º agosto 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — In questi ultimi anni si sono sviluppate sul territorio nazionale (e regionale) numerose e consolidate realtà di turismo *en plein air*. Le aree a valenza ambientale diventano opportunità di sviluppo economico, sostenibile e compatibile. Le numerose imprese sorte nell'ambito del turismo e dell'educazione ambientale hanno la necessità improrogabile di definire il profilo professionale per lo svolgimento delle loro attività. La figura cardine per il settore è la « guida ambientale escursionistica ». In Italia operano da numerosi anni centinaia di guide ambientali escursionistiche di fatto riconosciute dal mercato, sia pubblico che privato. Indispensabile è porre chiarezza nel settore, sia attraverso una legge nazionale che ne definisca le linee generali, sia attraverso leggi regionali che affrontino nel particolare la formazione e lo svolgimento della professione. Non più rinviabile è quindi la definizione sia a livello nazionale che regionale di un quadro legislativo in merito.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È guida ambientale escursionistica chi, per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, illustra a persone singole e gruppi di persone tutti gli aspetti ambientali, naturalistici ed etnografici del territorio, con i modi, i mezzi e nelle sedi che di volta in volta sono ritenute più opportune. La guida ambientale escursionistica svolge le seguenti attività:

a) conduce in escursione in ambienti terrestri o acquatici, compresi parchi ed aree protette, escludendo quei percorsi che richiedono comunque, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi;

b) conduce in visita ad ambienti o strutture di carattere naturalistico ed etnografico;

c) affianca, in ambito scolastico, il corpo insegnante nelle iniziative e programmi di educazione ambientale.

2. Nell'ambito della loro qualifica professionale le guide ambientali escursionistiche:

a) permettono l'apprendimento di caratteristiche e tecniche legate all'escursionismo ambientale;

b) individuano, anche in collaborazione con enti e altre figure professionali, gli itinerari escursionistici;

c) collaborano alla manutenzione degli itinerari ed alla manutenzione della segnaletica.

3. La guida ambientale escursionistica può, inoltre, per lo svolgimento della sua

attività, acquisire le seguenti specializzazioni:

a) metodologia e tecniche didattiche ed educative:

b) lingue straniere:

c) canoa;

d) cavallo;

e) nuoto;

f) ambienti subacquei;

g) mountain-bike ed altre che si renderanno necessarie.

ART. 2.

1. L'esercizio della professione di guida ambientale escursionistica è subordinata alla iscrizione ad un apposito elenco regionale istituito dalle regioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per ogni iscritto all'elenco professionale debbono risultare anche le eventuali specializzazioni conseguite, secondo le quali l'iscritto intende svolgere la propria attività.

3. L'iscrizione deve essere fatta all'elenco della regione nel cui territorio la guida ambientale escursionistica intende esercitare la professione in maniera prevalente.

ART. 3.

1. Possono essere iscritti all'elenco delle guide ambientali escursionistiche coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) abilitazione all'esercizio della professione ed alle eventuali specializzazioni conseguite con le modalità di cui all'articolo 5;

b) adeguata polizza di assicurazione contro i rischi per responsabilità civile verso i terzi;

c) certificato di idoneità psico-fisica rilasciato dalla unità sanitaria locale del

comune di residenza o da un centro di medicina dello sport.

2. L'abilitazione di cui al comma 1 deve essere comunque conseguita entro il triennio precedente la data di presentazione della relativa domanda di iscrizione. Possono altresì essere iscritti all'elenco coloro che, pur avendo conseguito l'abilitazione in data anteriore ai tre anni da quella della presentazione della domanda, abbiano comunque partecipato con profitto al corso d'aggiornamento di cui all'articolo 9, entro il triennio immediatamente precedente alla domanda di iscrizione.

ART. 4.

1. L'abilitazione all'esercizio della professione di guida ambientale escursionistica si consegue mediante la frequenza con esito positivo dell'apposito corso tecnico-didattico-culturale di cui all'articolo 6 ed il superamento dell'esame ai sensi dell'articolo 7.

2. L'abilitazione per l'esercizio della professione viene rilasciata per l'accompagnamento a piedi e per le eventuali specializzazioni.

ART. 5.

1. La regione, in collaborazione con le associazioni di categoria più rappresentative, promuove, almeno ogni due anni, un corso di qualifica per guide ambientali escursionistiche e corsi per conseguire le specializzazioni di cui all'articolo 2 ogni qualvolta siano state presentate un sufficiente numero di richieste.

2. Il corso di qualifica ha una durata minima di 800 ore e prevede periodi di preparazione tecnica, didattica e culturale. I corsi di specializzazione hanno una durata stabilita dalla regione, sentito il parere delle associazioni di categoria più rappresentative, variabile a seconda della specializzazione.

3. La partecipazione al corso di qualifica è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) maggiore età;

b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;

c) possesso di diploma di scuola media superiore;

d) certificato di idoneità psicofisica rilasciato dalla unità sanitaria locale del comune di residenza o da un centro di medicina dello sport;

e) attestazione del superamento della prova attitudinale d'ammissione.

ART. 6.

1. Gli esami per l'abilitazione alla professione di guida ambientale escursionistica sono indetti, al termine di ogni corso di qualifica, dalla regione, sono effettuati davanti ad un'apposita commissione regionale, e consistono nelle seguenti prove:

a) tecnico-pratica;

b) didattica;

c) teorico-culturale.

2. L'ammissione agli esami di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) attestato comprovante la frequenza con esito positivo del corso di qualifica, di cui all'articolo 5;

b) non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione anche temporanea dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

c) certificato di idoneità psicofisica rilasciato dalla unità sanitaria locale del comune di residenza o da un centro di medicina dello sport.

3. Agli esami di abilitazione per le specializzazioni si può accedere anche direttamente essendo in possesso di titoli idonei.

ART. 7.

1. Gli esami di cui all'articolo 6 per la figura di base e per ciascuna specializzazione, sono espletati da distinte Commissioni nominate dal presidente della giunta regionale.

ART. 8.

1. Gli iscritti all'elenco professionale hanno l'obbligo, per poter esercitare la professione di guida ambientale escursionistica, di dimostrare, con frequenza triennale, di possedere la idoneità psicofisica nei modi previsti dalla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 3, e di frequentare ogni cinque anni un corso di aggiornamento.

2. Le modalità per il periodico aggiornamento tecnico, didattico e culturale delle guide ambientali escursionistiche sono determinate dalla regione, sentite le associazioni di categoria più rappresentative.

3. La regione organizza i corsi di aggiornamento per guide ambientali escursionistiche nella figura di base e le eventuali specializzazioni.

ART. 9.

1. Le guide ambientali escursionistiche iscritte negli elenchi di altri Stati che intendono esercitare stabilmente la professione in Italia debbono richiedere l'iscrizione nell'albo professionale della regione o della provincia autonoma nella quale intendono esercitare la professione.

ART. 10.

1. L'esercizio di scuola per guide ambientali escursionistiche è soggetto ad autorizzazione della regione, previo accerta-

mento dei seguenti requisiti, da documentarsi a carico del soggetto che richiede l'autorizzazione:

a) l'organico deve essere costituito da un numero minimo di tre guide ambientali escursionistiche in possesso di regolare abilitazione ed iscritte all'elenco regionale anche per quanto riguarda la specializzazione in metodologie e tecniche didattiche ed educative. Tale organico deve essere composto da guide ambientali escursionistiche non appartenenti ad altre scuole per guide ambientali escursionistiche;

b) la denominazione della scuola deve essere tale da non creare confusione con quella di altre scuole eventualmente esistenti in zona;

c) la denominazione di « scuola ambientale per guide escursionistiche » può essere usata unicamente dagli organismi riconosciuti.

ART. 11.

1. Le tariffe minime da applicare da parte delle scuole di cui all'articolo 10 sono fissate annualmente dalle regioni, sulla base delle proposte presentate dalle associazioni di categoria più rappresentative.

ART. 12.

1. Le regioni stabiliscono le sanzioni amministrative da applicare a chi esercita abusivamente la professione di guida ambientale escursionistica e a chiunque si avvalga o presenti soggetti non idonei come guide ambientali escursionistiche.

ART. 13.

1. L'iscrizione all'elenco regionale è sospesa per un periodo compreso fra uno e sei mesi nei seguenti casi:

a) reiterato inadempimento degli obblighi professionali o comprovato compor-

tamento scorretto nell'esercizio dell'attività professionale;

b) illeciti civili o penali nell'esercizio della professione per i quali sia stata emessa una sentenza passata in giudicato.

2. L'iscrizione all'elenco regionale è revocata:

a) qualora l'interessato perda uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione;

b) nel caso esistano i presupposti per un'ulteriore sospensione successiva alla seconda.

ART. 14.

1. In sede di prima applicazione della presente legge possono chiedere l'inserimento nell'elenco coloro che abbiano già esercitato la professione di guida ambientale escursionistica, anche secondo le diverse specializzazioni, per un periodo di almeno due anni, presentando a tal fine idonea documentazione.

2. Le competenze riguardanti le eventuali specializzazioni sono accertate dalla commissione di cui all'articolo 7.